



**Forum italiano dei Movimenti per l'Acqua  
Comitato provinciale Acqua Pubblica Torino**

**Quarto ciclo della SCUOLA dell'ACQUA  
al Caffè Basaglia  
via Mantova 34 – 10153 Torino**

**4° incontro  
martedì 18 dicembre 2018  
dalle ore 21 alle 23**

**La trasformazione di SMAT S.p.A in  
Azienda speciale di diritto pubblico**

partecipano:  
**Daniela ALBANO**  
Consigliera comunale di Torino  
**Diego SARNO**  
Assessore Comune di Nichelino  
**Mauro DEMARIA**  
Comitato provinciale Acqua Pubblica Torino

## Iter parlamentare Camera dei Deputati

23 marzo 2018 Presentazione della Proposta di Legge n. 52

30 luglio 2018 assegnazione alla VIII Commissione Ambiente *in sede* Referente

(deve preparare il testo definitivo da sottoporre al voto dell'Aula)

**Parere delle Commissioni:** I Affari Costituzionali, II Giustizia (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), III Affari Esteri, IV Difesa, V Bilancio e Tesoro, VI Finanze (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), X Attività produttive, XI Lavoro, XII Affari sociali (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XIII Agricoltura e XIV Politiche UE

2 ottobre 2018: l'Aula vota la procedura d'urgenza per l'esame della Proposta di legge n. 52

novembre 2018: Audizioni dei gestori del SII

dicembre 2018: audizioni Organizzazioni Sindacali e altri

Si può seguire tutto l'iter in Commissione sul sito dell'VIII Commissione Ambiente a questi link:

### Convocazioni

[http://www.camera.it/leg18/1100?tab=1&shadow\\_organo\\_parlamentare=2808&id\\_commissione=08](http://www.camera.it/leg18/1100?tab=1&shadow_organo_parlamentare=2808&id_commissione=08)

### Resoconti

[http://www.camera.it/leg18/1105?shadow\\_organo\\_parlamentare=2808&id\\_commissione=08](http://www.camera.it/leg18/1105?shadow_organo_parlamentare=2808&id_commissione=08)

**Web TV :** certe sedute della Commissione possono essere trasmesse in diretta. I relativi video sono disponibili sulla Web TV.

## Bibliografia

**M. Bersani**, *Come abbiamo vinto il Referendum*, Alegre, 2011

**S. Rodotà**, *Il diritto di avere diritti*, Laterza 2013

**U. Mattei, A. Quarta**, *L'acqua e il suo diritto*, Ediesse 2014

**AA.VV.**, *L'acqua pubblica è il futuro*, Transnational Institute, Amsterdam, novembre 2015, Cap. 1 Una straordinaria esperienza di partecipazione popolare;

[http://www.acquabenecomune.org/attachments/Acqua\\_pubblica\\_futuro.pdf](http://www.acquabenecomune.org/attachments/Acqua_pubblica_futuro.pdf)

**Anne Le Strat**, *Une victoire face aux multinationales*, Les Petits Matins, Parigi, 2015,

**AA.VV.**, *Il ritorno alla gestione pubblica dei servizi di base*, Transnational Institute, Amsterdam, Novembre 2017,

[https://www.acquabenecomunetorino.org/images/stories/20171123\\_Il\\_ritorno\\_alla\\_gestione\\_pubblica\\_Def.pdf](https://www.acquabenecomunetorino.org/images/stories/20171123_Il_ritorno_alla_gestione_pubblica_Def.pdf)

**R. Petrella**, *Ripensare l'acqua, 27 Tesi*, Museo Laboratorio sul Diritto Universale all'Acqua, Mus-Lab R2W, Settembre 2018

<https://www.acquabenecomunetorino.org/index.php/risorse/pubblicazioni>

**Convegno all' Accademia dei Lincei, 30 novembre 2018 : A 10 anni dai lavori dalla Commissione Rodotà: quale futuro per i beni pubblici?**

[https://www.youtube.com/watch?v=rDDXA-eiuus&ab\\_channel=AltraNews](https://www.youtube.com/watch?v=rDDXA-eiuus&ab_channel=AltraNews)

## La “lunga marcia” per la ripubblicizzazione di SMAT

**2007**

10 luglio 2007 : Presentata alla Camera dei deputati la Proposta di Legge di iniziativa popolare per la proprietà e gestione pubblica, partecipativa e senza scopo di lucro, del Servizio Idrico Integrato.

**2009**

Raccolta firme sulle Proposte di deliberazione di Iniziativa Popolare per inserire negli Statuti del Comune e della Provincia di Torino, i principi della proprietà e gestione pubblica e partecipativa, senza scopo di lucro, del Servizio Idrico Integrato

**2010**

Modifiche degli Statuti della Città e della Provincia di Torino

**8 febbraio 2010**

**Modifica Statuto della Città di Torino, Artt. 2 e 80**

### **Articolo 2 - Finalità del Comune**

.....

n) assicurare il diritto universale all'acqua potabile attraverso la garanzia dell'accesso individuale e collettivo dei cittadini alla risorsa;

.....

### **Articolo 80 - Servizio idrico integrato**

1. Per tutti i fini previsti dalla legislazione vigente, la Città si impegna per garantire che la gestione del servizio idrico integrato sia operata senza scopo di lucro.
2. In osservanza della legge, la proprietà delle infrastrutture e delle reti del servizio idrico integrato è pubblica ed inalienabile. La Città si impegna per garantire che la gestione del servizio idrico integrato sia effettuata esclusivamente mediante soggetti interamente pubblici.
3. Il Comune assicura ai propri abitanti, attraverso strumenti compatibili con la normativa vigente, il diritto alla disponibilità di un quantitativo minimo vitale giornaliero per persona.

**1° giugno 2010**

**Modifica Statuto Provincia di Torino Artt. 2, 63 bis, 64**

### **Articolo 2 – Finalità, comma 1, lettera i):**

assicurare il diritto universale all'acqua potabile, per la sua peculiarità di bene essenziale alla vita, attraverso la garanzia dell'accesso individuale e collettivo dei cittadini alla risorsa

### **Articolo 63 bis – Servizio idrico**

1. La Provincia assume **tra i propri fini quello di una forte regolazione pubblica** tesa alla salvaguardia degli interessi degli utenti e si impegna a :

- a) considerare l'acqua un bene comune non privatizzabile e **di conseguenza il servizio idrico integrato come privo di rilevanza economica**. Pertanto la Provincia garantisce, nell'ambito delle proprie competenze, che gli eventuali utili generati dalla gestione del servizio idrico integrato siano reinvestiti nel servizio stesso;
- b) garantire che la proprietà della rete di **acquedotto, distribuzione, fognatura e depurazione** sia pubblica e inalienabile;
- c) assicurare ai cittadini dei Comuni del territorio provinciale la massima qualità ed efficienza del servizio idrico integrato, **la tutela delle acque**, l'uso razionale della risorsa, l'accessibilità per tutti, **l'equità delle tariffe** tramite un sistema che tuteli le fasce più deboli e **favorisca il risparmio idrico**

#### **Articolo 64 – Forme di gestione, comma 5 bis:**

5 bis. La Provincia assume tra i propri fini la partecipazione, in cooperazione con gli altri enti territoriali, all'organizzazione del servizio idrico integrato e garantisce, nell'ambito delle proprie competenze, **la gestione della rete e l'erogazione del servizio esclusivamente mediante enti o aziende interamente pubblici**.

### **2011 Vittoria Referendum**

- **Mozione del Consiglio comunale di Torino n. 33 del 23 novembre 2011** di accompagnamento alla Delibera 05226 del 23 novembre 2011, relativa all'avvio della privatizzazione di AMIAT-TRM-GTT contro la quale Il Comitato Acqua Pubblica di Torino ha presentato ricorso al TAR Piemonte, Mozione che al punto 13. impegna il Sindaco e la Giunta a *“dar seguito all'esito del Referendum del 12 e 13 giugno 2011 completando il percorso di concentrazione delle partecipazioni delle quote SMAT direttamente in capo alla Città di Torino avviando con l'Autorità d'Ambito e la Provincia di Torino un tavolo di lavoro sul futuro assetto del servizio idrico integrato fermo restando la totale proprietà e gestione interamente pubblica delle risorse idriche sul nostro territorio”*

- **Delibera del Consiglio comunale di Torino n. 05226 del 23 novembre 2011** “Riordino del gruppo conglomerato Città di Torino Programmazione finanziaria 2011-2012” pagg. 23/24 *“La Città di Torino si impegna a dar seguito all'esito del Referendum del 12 e 13 giugno 2011 completando il percorso di concentrazione delle partecipazioni delle quote SMAT direttamente in capo alla Città di Torino avviando con l'Autorità d'Ambito e la Provincia di Torino un tavolo di lavoro sul futuro assetto del servizio idrico integrato fermo restando la totale proprietà e gestione interamente pubblica delle risorse idriche sul nostro territorio”*

### **2012**

- **Mozione del Consiglio comunale di Torino n. 66 del 9 luglio 2012** che invita Sindaco e Giunta a contrastare le norme privatizzarci dei Servizi Pubblici Locali del Governo Monti, e *“rispettare la deliberazione del Consiglio Comunale dando ”seguito all'esito del Referendum completando il percorso di concentrazione delle quote Smat direttamente in capo alla città di Torino avviando con l'Autorità d'Ambito e la Provincia di Torino un tavolo di lavoro sul futuro assetto del servizio idrico integrato fermo restando la totale proprietà e gestione interamente pubblica delle risorse idriche sul nostro territorio” al fine di evitare qualsiasi tentativo di privatizzazione o liberalizzazione rispettando lo statuto della Città che già prevede “che la gestione del servizio idrico integrato sia operata senza scopo di lucro;- attivarsi presso l'Autorità d'Ambito e il c.d.a. di SMAT per eliminare la voce "remunerazione del capitale investito" in attuazione della lettera del secondo quesito referendario del 12 e 13 Giugno 2011.”*

**Di fronte all'inerzia del Comune e della Provincia di Torino, il Comitato Acqua Pubblica Torino raccoglie migliaia di firme su due Proposte di deliberazione di Iniziativa Popolare per la trasformazione di SMAT in Azienda di Diritto Pubblico in attuazione della volontà popolare espressa nel Referendum:**

**23 luglio 2012** : deposito della delibera di iniziativa popolare sostenuta da quasi 5000 firme, al Comune di Torino

**30 luglio 2012** : deposito della Delibera di iniziativa popolare sostenuta da oltre 11 000 firme, alla Provincia di Torino

**Entrambe chiedono:**

- la trasformazione di SMAT S.p.A. in Azienda speciale consortile di diritto pubblico a norma degli artt. 31 e 114 d.lgs. 267/2001 e s.m.i., finalizzata esclusivamente alla produzione, erogazione e gestione del Servizio idrico integrato nel territorio degli enti locali consorziati;

- di dar mandato alla Giunta di predisporre e sottoporre al Consiglio, per l'approvazione entro giorni 120 dall'esecutività della presente deliberazione, uno Statuto della Azienda da presentare alla convocanda assemblea di SMAT S.p.A, Statuto che dovrà essere redatto nel rispetto dei seguenti principi:

- a) l'Azienda dovrà, in via esclusiva, operare nell'ambito della produzione, erogazione e gestione del Servizio idrico integrato nel territorio degli enti locali consorziati;
- b) l'Azienda non potrà perseguire fini di lucro anche in via indiretta;
- c) l'Azienda dovrà garantire la effettiva partecipazione della popolazione residente nel territorio degli enti locali consorziati alle scelte qualificanti relative alla produzione, erogazione e gestione del Servizio idrico integrato;
- d) l'Azienda dovrà garantire la continuità dei rapporti di lavoro in vigore e la partecipazione dei lavoratori/lavoratrici alle scelte qualificanti relative alla organizzazione del lavoro.

## 2013

**4 marzo 2013** la maggioranza PD del Consiglio comunale di Torino modifica la Delibera di Iniziativa Popolare sostituendo : **“delibera la trasformazione di SMAT ....”** con **“L’avvio della procedura per la trasformazione ecc... *previa una attenta analisi costi-benefici in termini patrimoniali, giuridici, fiscali ed economici da svolgere entro 90 giorni dalla data di approvazione della presente deliberazione; previa verifica di sostenibilità del piano d’ambito dell’ATO e dei piani d’investimento adottati dall’azienda; previa verifica della disponibilità dei Comuni soci di SMAT S.p.A con popolazione inferiore ai mille abitanti ad aderire all’Azienda speciale consortile al fine di salvaguardare dalla frammentazione il Sistema Idrico Integrato dell’Ambito,....***”

**23 luglio 2013** : I consiglieri provinciali del PD guidati dall'allora capogruppo Giuseppe Sammartano (divenuto in un seguito membro del Consiglio di Amministrazione SMAT in quota PD) approvano una Delibera d'indirizzo che cancella la nostra Delibera di iniziativa popolare per la trasformazione di SMAT in Azienda speciale, sostituendola con quanto segue (si veda in particolare il punto 2.) :

## IL CONSIGLIO PROVINCIALE DELIBERA

1) di fare proprie le considerazioni che precedono e di approvare, all'esito, gli indirizzi che seguono:

- il recepimento dei principi referendari relativi alla salvaguardia della risorsa ed alla cancellazione, nella gestione, di qualsiasi logica di profitto;
- la salvaguardia dell'attuale situazione di eccellenza della gestione del servizio idrico pubblico integrato;
- l'approfondimento ed il presidio politico del complesso quadro mondiale attuale e futuro della gestione della risorsa idrica che potrà richiedere in futuro ulteriori interventi a difesa della risorsa stessa a livello locale, laddove nuovi scenari ambientali e climatici, politici ed economici, ne minacciassero la fruizione da parte della comunità locale;
- l'introduzione dell'obbligo di reinvestimento degli eventuali saldi di gestione;
- la progressiva estromissione dalla compagine societaria, in ottica di rafforzamento dell'*in house providing* dei soci che non sono tributari di alcuna competenza nella gestione del servizio idrico pubblico integrato;
- la progressiva estromissione, quindi, di FCT, CIDIU, Patrimonio Città Settimo Torinese Srl e della stessa Provincia con perizia asseverata dal Tribunale di Torino, per una valutazione corretta del valore delle società, per la carenza di specifiche competenze nella gestione dei servizi pubblici locali salva la regolazione dei servizi a rete (motivo che insieme agli altri e più degli altri porta a non poter condividere la proposta popolare dal momento che se lo strumento societario può giustificare la presenza di soci finanziari o di testimonianza il modello dell'azienda speciale può operare solo tra i soggetti titolari della funzione);
- il consolidamento della partecipazione pubblica totalitaria attraverso una modifica statutaria dell'art. 17.2. dello Statuto di SMAT spa che modifichi l'attuale quorum deliberativo del 75% per elevarlo al 90% in caso di modifica dell'articolo 9 dello statuto che sancisce il carattere integralmente pubblico
- dell'azionariato di SMAT spa e attraverso una modifica dell'art.11 della Convenzione istitutiva di Smat che porti dal 40 al 60% il quorum di teste necessarie;
- la modificazione dell'art. 28 dello Statuto in ordine alla destinazione ai comuni del dividendo fissando una quota max al 20% per la promozione di attività di tutela ambientale con particolare riferimento alla risorsa idrica ed una restante quota min. dell'80% a riserva dell'azienda secondo le indicazioni che saranno definite dall'ATO anno per anno ed in ragione delle tariffe definite dall'AEEG;
- prevedere forme di partecipazione dei cittadini utenti e dei lavoratori ai fini dell'informazione e del coinvolgimento nelle scelte qualificanti;

**2) di riconoscere che l'approvazione delle presenti linee di indirizzo si pongono in naturale contraddizione con l'approvazione della proposta del Comitato Acqua Pubblica;**

**24 ottobre 2013** La delibera d'indirizzo del Consiglio provinciale è proposta all'Assemblea dei Comuni soci SMAT che sono invitati a deliberare il suo accoglimento

Nel frattempo, i **Comuni di Villar Focchiardo, di Nichelino, di Busano e successivamente altri 37 Comuni deliberano la trasformazione di SMAT in Azienda speciale** v. <https://www.acquabenecomunetorino.org/index.php/campagne/smat-azienda-speciale/i-comuni-che-hanno-deliberato-la-trasformazione>

## 2014

**15 Gennaio 2014** : La Corte dei Conti, Sezione Autonomie, con sentenza n. 2/SEZAUT/2014/QMIG si pronuncia positivamente sul quesito posto dal Comune di Torino circa la legittimità della trasformazione di SMAT SpA in Azienda di Diritto pubblico. Sentenza confermata dal Consiglio di Stato, Sezione V, 27 giugno 2018, n 3946, v. in particolare i punti 7.1, 7.3, e il punto 8<sup>1</sup>.

**5 maggio 2014** : Il Comune di Torino stravolge la nostra delibera di iniziativa popolare e approva il testo della Provincia respingendo gli emendamenti 5Stelle

**6 maggio 2014** : L'Assemblea dei Comuni Soci SMAT ratifica le modifiche allo Statuto e alla Convenzione

## 2015

Scioglimento della Provincia di Torino, subentra la Città Metropolitana.

Il Comitato Acqua Pubblica Torino si batte perché il nuovo Statuto della Città Metropolitana recepisca integralmente gli Artt. 2, 63bis e 64 del vecchio Statuto della Provincia, che viene però annacquato, cancellando addirittura il controllo **“interamente”** pubblico della gestione del SII.

### Art. 10 Servizio Idrico

1. La Città Metropolitana tende alla salvaguardia degli interessi degli utenti e si impegna a:
- a) considerare l'acqua un bene comune non privatizzabile;
  - b) garantire, nell'ambito delle proprie competenze, il reinvestimento degli utili del servizio idrico integrato nel servizio stesso;
  - c) garantire la proprietà pubblica delle reti;
  - d) assicurare qualità ed efficienza del servizio, uso razionale ed accessibilità per tutti, secondo principi di equità e di tutela delle fasce deboli.
  - e) garantire la gestione del servizio idrico attraverso enti o aziende a controllo pubblico.

---

<sup>1</sup> “...Con la deliberazione di trasformazione adottata dall'assemblea straordinaria della società per azioni ASEA, l'ente territoriale ha inteso porre in essere un'operazione societaria straordinaria, al fine di istituire l'azienda speciale ai sensi dell'art. 114 TUEL. In luogo di procedere con lo scioglimento e la liquidazione della società per azioni (totalmente partecipata dalla Provincia di Benevento, operante *in house providing* per la gestione di servizi pubblici locali di rilevanza economica), ai sensi degli artt. 2484 e seg. cod. civ. e, successivamente, istituire *ex novo* l'azienda speciale, ai sensi dell'art. 114 TUEL, comma 1, mediante conferimento di capitale di dotazione (comma 6) e nomina degli amministratori (comma 3), la Provincia di Benevento ha posto in essere la vicenda di **trasformazione eterogena** anzidetta, inversa a quella espressamente disciplinata dal legislatore all'art. 115 TUEL (*Trasformazioni delle aziende speciali in società per azioni*), non prevista da questa o da altre norme del TUEL né contemplata nell'art. 2500 septies cod. civ. (*Trasformazione eterogena da società di capitali*).

Come osservato nella sentenza impugnata, il passaggio c.d. regressivo da società di capitali ad azienda speciale è considerato ammissibile, sia per la non tassatività delle fattispecie elencate nell'art. 2500 septies cod. civ. (che, pur controversa in giurisprudenza, è però ritenuta da condivisibile dottrina, se non altro quando entrambi gli enti si connotino per autonomia giuridica e patrimoniale e per regime giuridico, che consenta l'adeguata tutela dei creditori nella fase della trasformazione), sia per la compatibilità con le disposizioni pubblicistiche, che tendono ad uniformare il regime delle società in house e delle aziende speciali quanto al rispetto dei vincoli di finanza pubblica e di controllo da parte della p.a. di riferimento (cfr. il parere della Corte dei Conti, sezione centrale autonomie, 21 gennaio 2014, n. 2, al quale si fa integrale rinvio per il completo esame delle problematiche).”

2016

**31 marzo 2016**

Il Consiglio Comunale di Torino, approva l'emendamento presentato dal Gruppo 5Stelle (a firma Bertola e Appendino) alla delibera CC n. 2016 00621/064 9 - Approvazione Piano d'Ambito ATO3, che impegna il Consiglio comunale

.....

1 bis) di convocare, semestralmente, la Società "SMAT S.p.A.", presso le competenti commissioni consiliari della Città di Torino, al fine di relazionare:

- a) sullo stato di realizzazione degli interventi di grande infrastrutturazione previsti nel Piano d'Ambito aggiornato (periodo 2016-2033) di cui al citato punto 1), evidenziando per ciascun intervento infrastrutturale le forme di finanziamento utilizzate a copertura, nonché l'incidenza dell'autofinanziamento da tariffa;
- b) sullo stato di applicazione dell'articolo 95 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (misurazione dei prelievi idrici) e del Regolamento regionale 15/R dell'11 dicembre 2006 (aree di salvaguardia) a tutela e risparmio della risorsa idrica;

2. di dare mandato al Sindaco o ad un Suo delegato di esprimere parere favorevole durante la Conferenza dei Rappresentanti degli Enti Locali dell'Autorità d'Ambito n. 3 "Torinese" che verrà convocata per l'approvazione del Piano d'Ambito aggiornato di cui al precedente punto 1) subordinando lo stesso alla presentazione di tutti i documenti richiesti dalla normativa vigente, ivi compresa la Valutazione Ambientale Strategica;

**Giugno 2016**

**Nuova maggioranza 5 Stelle al governo di Torino**

**28 luglio 2016**

Il Consiglio Comunale di Torino discute e vota le Linee Programmatiche di Governo della Città presentate dalla nuova Sindaca Chiara Appendino.

La consigliera di "Torino In Comune" E. Artesio presenta un emendamento alle Linee Programmatiche della Sindaca, per aggiungere, dopo le parole: ....*sancire una proprietà e gestione interamente pubblica e partecipativa dell'acqua, senza scopo di lucro.*" le seguenti *"attraverso la trasformazione di SMAT in Azienda speciale di diritto pubblico, come da deliberazione di iniziativa popolare"*.

L'emendamento Artesio è respinto dall'Assessore Giannuzzi e dal Gruppo M5S (M5Stelle 24 NO; Artesio e Tesso 2 Sì; PD non partecipa al voto).

Il Gruppo 5Stelle approva poi un proprio emendamento che subordina la trasformazione di SMAT a condizioni preliminari praticamente impossibili, oltre a svuotare di contenuto l'emendamento 5Stelle approvato dalla vecchia maggioranza il precedente 31 marzo 2016.

**14 ottobre 2016 – Assemblea dei Soci SMAT :**

La maggioranza dei Comuni respinge la richiesta della Sindaca Appendino di prelevare gli utili a riserva del bilancio SMAT, per coprire il buco di bilancio del Comune di Torino.

**22 luglio – 17 novembre - 15 dicembre 2016 :**

Nelle tre riunioni alle date suddette, la Conferenza dell'ATO3 non trova l'accordo sulla nomina del/la Presidente dell'ATO3,



## 2017

**12 aprile 2017:** Antonio Massa, sindaco di Robassomero, è eletto presidente dell'ATO3 Torinese.

**28 aprile 2017:** Il Gruppo consiliare 5Stelle al Comune di Torino presenta la Proposta di Deliberazione di iniziativa consiliare “ Trasformazione di SMAT S.P.A. IN AZIENDA DI DIRITTO PUBBLICO”, assegnata alle Commissioni I<sup>a</sup> , VI<sup>a</sup> e Servizi Pubblici Locali, convocate in una prima seduta congiunta giovedì 8 giugno per l'audizione del Prof. Sergio Foà, Ordinario di Diritto Amministrativo all'Università di Torino.

**9 ottobre 2017:** Il Consiglio Comunale di Torino approva la Deliberazione di iniziativa consiliare suddetta dando mandato a Sindaca e Giunta di predisporre un Piano di fattibilità per la trasformazione di SMAT in azienda di diritto pubblico.

v. Allegato

## 2018

**29 Giugno 2018: L'Assessore all'ambiente del** Comune di Torino, delegato dalla Sindaca Appendino a rappresentarla nell'Assemblea dei Comuni soci SMAT, convocata per l'approvazione del Bilancio 2017, propone di rinviare a una prossima Assemblea ogni decisione sul Piano di fattibilità per la trasformazione di SMAT da Società per Azioni di diritto privato in Azienda speciale consortile di diritto pubblico.

**6 Novembre 2018:** La Sindaca di Torino propone all'Assemblea dei Comuni soci SMAT una bozza di delibera, da approvare in una prossima Assemblea (?!), con la quale dare a SMAT l'incarico di redigere una relazione “... – avvalendosi di esperti di comprovata competenza e di notoria indipendenza - circa la fattibilità operativa, economica, nonché gli elementi per valutare le eventuali variazioni, positive o negative, della trasformazione di SMAT SPA in Azienda di diritto pubblico.”

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 9 OTTOBRE 2017

Sessione Ordinaria

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare della Città Metropolitana, oltre al Presidente VERSACI Fabio, le Consigliere ed i Consiglieri:

ALBANO Daniela	GIACOSA Chiara	MORANO Alberto
AMORE Monica	GIOVARA Massimo	NAPOLI Osvaldo
ARTESIO Eleonora	GOSETTO Fabio	PAOLI Maura
AZZARÀ Barbara	GRIPPO Maria Grazia	POLLICINO Marina
BUCCOLO Giovanna	IARIA Antonino	RICCA Fabrizio
CANALIS Monica	IMBESI Serena	ROSSO Roberto
CARRETTA Domenico	LAVOLTA Enzo	RUSSI Andrea
CARRETTO Damiano	LO RUSSO Stefano	SGANGA Valentina
CHESSA Marco	LUBATTI Claudio	SICARI Francesco
CURATELLA Cataldo	MAGLIANO Silvio	TEVERE Carlotta
FERRERO Viviana	MALANCA Roberto	TISI Elide
FOGLIETTA Chiara	MENSIO Federico	TRESSO Francesco
FORNARI Antonio	MONTALBANO Deborah	

In totale, con il Presidente, n. 39 presenti, nonché gli Assessori e le Assessore: FINARDI Roberto - GIUSTA Marco - LAPIETRA Maria - LEON Francesca Paola - MONTANARI Guido - PATTI Federica - ROLANDO Sergio - SACCO Alberto - SCHELLINO Sonia - UNIA Alberto.

Risulta assente, oltre alla Sindaca APPENDINO Chiara, il Consigliere FASSINO Piero.

Con la partecipazione del Segretario Generale PENASSO dr. Mauro.

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: TRASFORMAZIONE DI SMAT S.P.A. IN AZIENDA DI DIRITTO PUBBLICO.

Proposta dei Consiglieri Albano, Mensio, Sganga, Montalbano, Tevere, Azzarà, Unia, Giacosa, Buccolo, Gosetto, Sicari, Malanca, Russi, Fornari e Versaci, comprensiva degli emendamenti approvati nella presente seduta.

Richiamati:

- la mozione approvata dal Consiglio Comunale il 6 marzo 2017 (mecc. 2016 04690/002) in cui si impegna la Sindaca e la Giunta a realizzare un piano di fattibilità per trasformare la società Smat S.p.A. in Azienda Speciale Consortile di Diritto Pubblico, ribadendo quanto sancito dall'esito del referendum del 12 e 13 giugno 2011;
- l'articolo 80 dello Statuto della Città di Torino, che recita: "... la Città si impegna per garantire che la gestione del servizio idrico integrato sia operata senza scopo di lucro ... omissis ... la Città si impegna per garantire che la gestione del Servizio Idrico Integrato sia effettuata esclusivamente mediante soggetti interamente pubblici."

Premesso che l'Amministrazione Comunale di Torino intende mantenere in mano pubblica la proprietà e la gestione, partecipativa e senza scopo di lucro, del servizio idrico integrato del nostro territorio e per questo dichiara di:

- riconoscere il diritto umano all'acqua, ossia l'accesso all'acqua come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell'acqua come bene comune pubblico;
- confermare il principio della proprietà e gestione pubblica del servizio idrico integrato e che tutte le acque, superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà;
- riconoscere che il servizio idrico integrato è un servizio pubblico locale senza scopo di lucro in quanto servizio pubblico essenziale per garantire l'accesso all'acqua per tutti e pari dignità umana a tutti i cittadini, e la cui gestione va attuata attraverso gli articoli 31 e 114 del D.Lgs. 267/2000.

Con tale scelta si intende riportare nel solco della gestione pubblica e partecipata i Servizi Pubblici Locali in contrapposizione a quanto fino ad ora portato avanti con forza dai vari governi internazionali come nel caso dei negoziati USA-UE per la stipulazione di un Trattato di partenariato sul Commercio e gli Investimenti - TTIP, contro il quale è cresciuta una forte opposizione sia in Europa sia negli stessi Stati Uniti. Ad esempio in esso si può intravedere una abolizione di qualunque vincolo alla libertà di mercato e della concorrenza, anche a pena di ingenti risarcimenti a favore delle aziende soggette a tali vincoli.

Anche la forte spinta alle liberalizzazioni dell'ultimo ventennio, voluta dai vari governi che si sono succeduti, ha portato alla trasformazione delle principali aziende municipali, da sempre fortemente in mano pubblica, che erogano servizi pubblici essenziali, in aziende di capitali come le Società per Azioni, allo scopo sia di tentare, apparentemente, di migliorarne la gestione usando i mezzi propri delle società private, e quindi spesso a discapito del servizio erogato, sia di generare utili con i quali remunerare gli azionisti, anche quelli pubblici, sempre a scapito di reinvestimenti nei servizi.

La finalità propria delle municipalizzate di erogare servizi essenziali al benessere, sviluppo e coesione sociale della collettività ha quindi ceduto il passo alla priorità del profitto e del lucro a beneficio del capitale investito e alla fine degli anni Novanta si è visto compiersi il processo di privatizzazione di tutti i beni comuni del territorio torinese, e di fatto la gestione del Sistema Idrico Integrato è stata assoggettata ad un'azienda che, pur in mano pubblica, opera nell'ambito del diritto privato.

Va quindi superata la forma giuridica di Società per Azioni nella quale sono a suo tempo confluiti lo storico acquedotto AAM di Torino, quelli dei Comuni del territorio provinciale e il Consorzio Po Sangone che aveva unito i primi 10 comuni di Torino e cintura torinese nella realizzazione e gestione dell'impianto di depurazione. Usciti dalla forma di governo di diritto pubblico i due enti sono allora entrati nell'ambito del diritto privato costituendo la Società per Azioni SMAT, che conta attualmente 291 Comuni Soci.

Nel corso degli anni si è evidenziata la contraddizione tra la finalità di profitto della Società per Azioni e il perseguimento di interessi di pubblico servizio dell'Azienda Speciale.

A lungo è purtroppo prevalsa l'affermazione circa l'impossibilità di trasformare la Società per Azioni ritornando ad una forma societaria di Azienda di diritto pubblico, chiamando in causa direttive comunitarie rivolte alla privatizzazione dei servizi pubblici locali, o l'assenza di norme italiane che prevedano la trasformazione diretta di una S.p.A. in Azienda Speciale, non essendovi una specifica previsione normativa dettata dal Codice Civile.

È necessario pertanto prendere atto del fatto che:

- vi sono numerosi pronunciamenti dell'Unione Europea che, vale la pena di ricordarlo, non obbligano a privatizzare i servizi ovvero le società che erogano gli stessi, ma richiedono comportamenti non ambigui nel campo della concorrenza: gli Stati Membri e le loro Amministrazioni locali devono scegliere la forma di gestione di diritto pubblico o di diritto privato dei loro servizi pubblici, e attenersi coerentemente alla scelta compiuta;
  - l'Unione Europea riconosce infatti che: "[...] le autorità pubbliche competenti (Stato, Regioni, Comuni) sono libere di decidere se fornire in prima persona un servizio di interesse generale o se affidare tale compito a un altro ente (pubblico o privato)"; recentemente, la Corte Europea di Giustizia ha ribadito che: "[...] un'autorità pubblica ha la possibilità di adempiere ai compiti di interesse pubblico ad essa incombenti mediante propri strumenti, amministrativi, tecnici e di altro tipo, senza essere obbligata a far ricorso ad entità esterne non appartenenti ai propri servizi" (sentenza Stadt Halle e RPL Lochau, punto 48) [Sentenza Corte Europea di Giustizia: C32408 del 13 novembre 2008].
- Da ultimo, la Risoluzione legislativa del Parlamento Europeo del 15 gennaio 2014, n. P7\_TA-PROV(2014)0026 non solo "non impone la privatizzazione delle imprese pubbliche che forniscono servizi al pubblico", ma riconosce la particolare natura dell'acqua come un bene pubblico, escluso dall'obbligo di applicazione degli appalti e delle concessioni;

- la Corte dei Conti con sentenza n. 2/SEZAUT/2014/QMIG del 15 gennaio 2014, ha stabilito che: "... la trasformazione eterogenea di una società di capitali che gestisce un servizio pubblico a rilevanza economica (nella specie, il servizio idrico) in azienda speciale consortile, è compatibile sia con le norme civilistiche, trattandosi di organismi entrambi dotati di patrimonio separato, a garanzia dei terzi e dei creditori, sia con disposizioni pubblicistiche, intese a ricondurre tali organismi ad un regime uniforme quanto al rispetto dei vincoli di finanza pubblica; ...".

La gestione pubblica di un servizio d'interesse generale è quindi ammessa dai principi e dalle regole del diritto comunitario che si applicano direttamente nell'ordinamento italiano, anche in assenza - com'è il caso attuale - di una disciplina nazionale di adeguamento, come del resto riconosciuto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 24 del 26 gennaio 2011 e da ultimo dalla Corte dei Conti con la sentenza sopra citata.

Considerato che la trasformazione di SMAT S.p.A. in Azienda Speciale Consortile è implicita nello stesso statuto dell'azienda, ove all'articolo 9, comma 1, si dice che: "Il capitale della società è interamente pubblico. Possono entrare nella società gli enti locali o loro forme associative il cui territorio sia compreso nell'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Torinese (ATO3) quale definito nell'Allegato B (Legge Regionale 20 gennaio 1997, n. 13)".

L'articolo 10 recita inoltre che: "I Comuni possono trasferire le proprie azioni esclusivamente a favore di enti locali o loro forme associative compresi nell'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Torinese."

La totalità pubblica del capitale poteva però essere ridotta con la cessione di quote ai privati se il 75% dei Comuni Soci lo avesse consentito. Tuttavia, le modifiche apportate dalla maggioranza dell'Assemblea dei Comuni Soci SMAT del 6 maggio 2014, pur elevando il quorum deliberativo dal 75% al 90%, e dal 40% al 60% il quorum di "teste" necessarie previste all'articolo 11 della Convenzione istitutiva, non hanno di fatto impedito una possibile cessione di quote a privati, ovvero hanno confermato per SMAT la forma giuridica della Società per Azioni di diritto privato, ribadita anche dall'articolo 28 della Convenzione che destina una quota di dividendi ai soci che può raggiungere il 20% del capitale.

Eliminare la possibilità di accedere agli utili e tutelare l'azienda dal possibile ingresso di azionisti privati rappresenta l'occasione per rispettare l'esito referendario del 12 e 13 giugno 2011, che anche nel nostro Comune ha visto la nettissima vittoria del "Si" ai due quesiti, in linea con il dato nazionale.

Una maggioranza decisamente netta che ha inteso esprimere un chiaro e ampio orientamento dei cittadini, e che merita una risposta da parte delle istituzioni nazionali e locali; pertanto a distanza di anni da quell'evento, tempo in cui le istituzioni cittadine non hanno inteso dare piena attuazione alla volontà della cittadinanza, l'attuale Amministrazione ritiene necessario e imprescindibile dare corso a quella volontà, così come già operato dal Comune di Napoli, che ha proceduto alla trasformazione di ARIN S.p.A. nell'Azienda Speciale "ABC - Acqua Bene Comune", e analogamente dal Consiglio Regionale del Lazio che ha approvato il 4 aprile 2014 la

Legge Regionale n. 5 "Tutela, governo e gestione pubblica delle acque" e da diversi Comuni del nostro territorio attraverso le prime deliberazioni già adottate in tal senso. Il Consiglio Comunale di Torino intende unirsi a questo percorso facendo ricorso agli strumenti democratici di cui le Amministrazioni, in rappresentanza dei cittadini/elettori, possono disporre, quale la presente deliberazione.

Il Servizio Idrico Integrato per espressa previsione normativa e per chiara volontà popolare, è, dunque, un servizio pubblico e tale deve rimanere ed i proventi dello stesso devono far fronte in via esclusiva al miglioramento dell'accesso all'acqua di qualità per tutta la popolazione e alla tutela delle risorse idriche potabili, secondo modalità alle quali risulta estranea ogni logica di profitto.

Il Consiglio Comunale di Torino ritiene pertanto necessario superare le peculiarità operative, gestionali e organizzative derivanti dall'attuale natura giuridica di SMAT, di Società Commerciale per Azioni e, dunque, di una società di capitale dotata di personalità giuridica di diritto privato, organizzata per il perseguimento della maggiore redditività possibile e modellata non già per privilegiare il coinvolgimento sistematico nelle scelte gestionali dei soci di minoranza ovvero dei piccoli azionisti (e tanto meno, degli utenti del servizio), bensì per garantire la massimizzazione dei profitti.

Di conseguenza è necessario che - a norma degli articoli 31 e 114 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., e conformemente alla pronuncia della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie del 15 gennaio 2014 - SMAT abbandoni l'attuale struttura di Società Commerciale per Azioni e si trasformi in Azienda Consortile di diritto pubblico finalizzata esclusivamente alla produzione, erogazione e gestione senza fini di lucro del Servizio Idrico Integrato nel territorio degli enti locali consorziati e, al fine di garantire una gestione trasparente, democratica e volta agli interessi della collettività servita, dovrà essere retta da uno Statuto che fissi principi fondamentali a presidio di quelle esigenze così riassunti:

- a) l'Azienda dovrà, in via esclusiva, operare nell'ambito della produzione, erogazione e gestione del Servizio Idrico Integrato nel territorio degli enti locali consorziati;
- b) l'Azienda non potrà perseguire fini di lucro anche in via indiretta;
- c) in applicazione della Convenzione di Aarhus, l'Azienda dovrà garantire la effettiva partecipazione della popolazione residente nel territorio degli enti locali consorziati alle scelte qualificanti relative alla produzione, erogazione e gestione del Servizio Idrico Integrato;
- d) l'Azienda dovrà garantire la partecipazione dei propri dipendenti alle scelte qualificanti relative all'organizzazione del lavoro.

Ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento del Decentramento la presente proposta di deliberazione è stata trasmessa alle Circoscrizioni per l'espressione del parere di competenza.

Non ha espresso parere la Circoscrizione 2.

Hanno espresso parere contrario le Circoscrizioni 1, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 (all. 1-7 - nn. ).

Si ritiene di non poter accogliere le osservazioni ricevute, per le motivazioni di seguito argomentate. Non mettendo in dubbio l'efficienza di Smat S.p.A. ci preme ricordare che attraverso l'utilizzo dell'attuale forma societaria non viene rispettato l'esito del referendum tenutosi il 12 e 13 giugno 2011, attraverso il quale i cittadini italiani hanno espresso in maniera inequivocabile la volontà di eliminare la remunerazione del capitale investito dalla gestione del servizio idrico integrato. Il secondo quesito, qui riportato in versione integrale "Volete voi che sia abrogato il comma 1 dell'articolo 154 (Tariffa del servizio idrico integrato) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante 'Norme in materia ambientale', limitatamente alla seguente parte: 'dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito'?", venne votato dal 54,82% degli aventi diritto ed ottenne il 95,80% di voti positivi.

Attualmente Smat S.p.A. produce un utile netto di circa 62 milioni (Bilancio Consolidato 2016) di cui una quota massima del 20%, secondo quanto stabilito da una convenzione tra soci, viene ripartita tra i soci stessi. Riteniamo pertanto che la forma societaria di Società per Azioni non sia idonea ad eliminare in via definitiva la remunerazione del capitale investito dai Soci ed è per questo che chiediamo la trasformazione in Azienda Consortile.

Si ritiene priva di fondamento la preoccupazione che la trasformazione della SMAT S.p.A. in Azienda Speciale consortile di diritto pubblico vada a ridurre le capacità operative dello strumento di gestione dell'acqua pubblica in quanto l'Azienda Speciale consortile di diritto pubblico è dotata di un'assemblea dei Comuni consorziati del tutto analoga all'attuale assemblea dei Comuni Soci di SMAT S.p.A., pertanto atti rilevanti come l'approvazione del bilancio dovrebbero ottenere l'approvazione dell'assemblea dei Comuni esattamente come attualmente previsto per l'assemblea dei Soci (Statuto Sociale Smat S.p.A., Titolo V, Articolo 14).

In ogni caso, l'esame dei bilanci, da parte dei Consigli Comunali, di un'azienda che gestisce un servizio così importante per la comunità, lungi dal costituire un fastidioso intralcio, incarna l'attuazione di un principio democratico (che dovrebbe valere anche nel caso di controllo analogo). Ancora, va rilevato come, fino ad oggi, sia totalmente disatteso l'articolo 4 della Convenzione tra i Comuni Soci che, appunto, prevede una pubblica consultazione.

Avendo approfondito con attenzione tutta la narrativa della deliberazione, non è evidente alcun fraintendimento tra governance e gestione del sistema idrico integrato. Nel corso delle discussioni in sede di commissioni di Circoscrizione è stata ribadita più volte invece l'importanza di mantenere in mano ai Comuni soci la governance dell'azienda Smat e non solo la proprietà.

Per quanto concerne le preoccupazioni sugli adempimenti in merito alla trasparenza è opportuno citare la deliberazione della Corte dei Conti, sezione Autonomie, emessa in data 15 gennaio 2014, che proprio dietro richiesta del Comune di Torino in merito alla trasformazione di Smat S.p.A. in Azienda Consortile, pronuncia quanto segue: "Ciò vale a dire che non ha ragione di esistere la preoccupazione del possibile impiego dell'istituto dell'Azienda speciale a scopi elusivi dei vincoli di finanza pubblica poiché, si ripete, la relativa normativa prevede misure più severe di quelle riferite a società di capitali che gestiscono i servizi pubblici locali".

La citazione riportata in deliberazione in merito all'azienda ABC Napoli serve esclusivamente per rimarcare il fatto che la trasformazione non è solo attuabile secondo quanto riportato nella deliberazione della Corte dei Conti sezione Autonomie precedentemente citata ma è già stata portata a termine in una occasione. I problemi di gestione di ABC Napoli non sono certamente imputabili in modo così semplicistico alla trasformazione dell'azienda.

Inoltre, è corretto sostenere che l'attuale governance di SMAT S.p.A. e la Convenzione tra i suoi soci suggerisce che gli utili prodotti non devono essere utilizzati per la spesa corrente dei comuni, ma reinvestiti in iniziative di miglioramento del Servizio Idrico e, limitatamente ad un massimo del 20%, per attività mirate a tutelare le fonti di approvvigionamento idropotabili, garantendo lo sviluppo e l'efficienza del sistema idrico, ma è altresì vero che non è garantito alcun controllo sulla modalità di utilizzo di questi fondi. Anzitutto perché la destinazione del 20% degli utili, suddivisi tra i soci è fatta in forza di una convenzione tra gli stessi e non sulla base di una norma di legge, ne consegue che solo tra soci si può verificare l'effettivo utilizzo e a che fini è effettuato, cosa resa pressoché impossibile in quanto risultano iscritti nelle entrate extratributarie di cui al Titolo III dei bilanci degli Enti Locali, quindi non vincolati, e poi perché anche se un socio non avesse ottemperato a quanto sottoscritto in convenzione non risultano sistemi per sanzionare l'eventuale uso al di fuori di quanto indicato. Si tenga anche conto che quando indicato in convenzione da ampi spazi di interpretazione infatti debbono essere usati per "la promozione di attività di tutela ambientale con particolare riferimento alla risorsa idrica", ovvero non un delimitato campo in particolare a favore del servizio idrico integrato. Per tali motivi riteniamo che anche quel 20% debba rimanere a disposizione per ulteriori investimenti del servizio idrico integrato, cosa fattibile con la trasformazione in azienda speciale che non distribuirà utili.

Alcune Circoscrizioni esprimono un ulteriore elemento di preoccupazione derivato dall'indebitamento di SMAT S.p.A.: sono stati contratti mutui ed è stato emesso un prestito obbligazionario per finanziare piani di sviluppo e ammodernamento delle reti. Secondo quanto riportato nei pareri espressi dalle Circoscrizioni la trasformazione societaria di Smat S.p.A., imporrebbe prima una verifica tecnica e comunque determinerebbe che il debito di Smat S.p.A., stimabile circa in trecento milioni di Euro, andrebbe ripartito pro quota sui diversi bilanci comunali. E' corretto sostenere che sia necessaria una verifica tecnica approfondita dello stato finanziario di Smat S.p.A. prima di adempiere alla trasformazione ed è per questo motivo che la deliberazione richiede espressamente l'avvio immediato di un piano di trasformazione che sia in grado di esaminare anche tali aspetti. E' opportuno comunque citare nuovamente la deliberazione della Corte dei Conti sezione Autonomie che nell'apparato deliberativo riporta testualmente: "L'opera di trasformazione eterogenea di una società di capitali che gestisce un servizio pubblico a rilevanza economica (nella specie il servizio idrico) in azienda speciale consortile, è compatibile sia con le norme civilistiche, trattandosi di organismi entrambi dotati di patrimonio separato, a garanzia dei terzi o dei creditori, e sia con le disposizioni pubblicistiche, intese a ricondurre tali organismi ad un regime uniforme quanto al rispetto dei vincoli di finanza pubblica". Assume rilievo che "l'elemento della continuità debba essere identificato nell'azienda,



quale complesso di beni funzionalmente orientato allo svolgimento di un'attività di impresa e che la trasformazione trovi, quindi, la sua giustificazione sistematica nell'esigenza di salvaguardare la continuità dell'organismo produttivo e di evitare la disgregazione del patrimonio aziendale".

Non trova nessun fondamento neanche la preoccupazione che in caso di trasformazione di SMAT S.p.A. in azienda consortile, il peso del Comune di Torino, che oggi detiene il 65% delle quote, scenderebbe ad un massimo del 41%, pari alla consistenza percentuale degli abitanti sul totale dei Comuni interessati, in quanto non è la forma societaria che determina le quote, che quindi possono rimanere identiche allo stato attuale, bensì dalla decisione dell'assemblea dei consorziati e dello statuto su come suddividere le quote, che quindi potrebbe rimanere identica all'attuale.

L'articolo 194 comma 1 lettera B del T.U.E.L. secondo cui "gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio ... fatti di gestione" riguarda i debiti fuori bilancio, non ricompresi nella gestione ordinaria dell'azienda speciale. Tale procedura eccezionale è prevista dal T.U.E.L. e riguarda tutti gli enti locali. Anche per le società per azioni (ad esempio: Smat) è prevista la lettera c) dell'articolo 194 cioè la ricapitalizzazione nei casi in cui ci sia il riconoscimento di debiti fuori bilancio. Nessuna preoccupazione può infine essere espressa nei confronti dei lavoratori in quanto le Aziende Speciali mantengono un tipo di rapporto di natura privatistica con i propri dipendenti. La disciplina generale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale dipendente è quella regolata dai contratti collettivi nazionali e dai contratti integrativi di settore stipulati dalle associazioni nazionali di categoria delle aziende a cui l'azienda aderisce.

Nessun onere sarebbe quindi a carico dei dipendenti nel caso di trasformazione della forma giuridica dell'azienda.

Tutto ciò premesso,

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'articolo 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Atteso che non sono stati espressi i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile previsti dall'articolo 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., in quanto trattasi di mero atto di indirizzo;

Il Presidente pone in votazione il provvedimento comprensivo degli emendamenti approvati nella presente seduta.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:

Carretta Domenico, il Vicepresidente Vicario Lavolta Enzo, Lubatti Claudio, Magliano Silvio, Ricca Fabrizio, Tisi Elide, Tresso Francesco

PRESENTI 32

VOTANTI 32

FAVOREVOLI 26:

Albano Daniela, Amore Monica, Artesio Eleonora, Azzarà Barbara, Buccolo Giovanna, Carretto Damiano, Chessa Marco, Curatella Cataldo, Ferrero Viviana, Fornari Antonio, Giacosa Chiara, Giovara Massimo, Gosetto Fabio, Iaria Antonino, la Vicepresidente Imbesi Serena, Malanca Roberto, Mensio Federico, Montalbano Deborah, Paoli Maura, Pollicino Marina, Rosso Roberto, Russi Andrea, Sganga Valentina, Sicari Francesco, Tevere Carlotta, il Presidente Versaci Fabio

CONTRARI 6:

Canalis Monica, Foglietta Chiara, Grippo Maria Grazia, Lo Russo Stefano, Morano Alberto, Napoli Osvaldo

Il Presidente dichiara che il Consiglio Comunale

## D E L I B E R A

per i motivi espressi che qui integralmente si intendono riportati:

- 1) di approvare la premessa come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di proporre, attraverso il proprio rappresentante nell'Assemblea dei soci Smat S.p.A., agli altri Comuni soci, di trasformare SMAT S.p.A. in Azienda di diritto pubblico a norma degli articoli 31 e 114 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., finalizzata esclusivamente alla produzione, erogazione e gestione del Servizio Idrico Integrato nel territorio degli enti locali consorziati;
- 3) di chiedere, attraverso il proprio rappresentante nell'Assemblea dei soci Smat S.p.A., ai soci SMAT S.p.A. la modifica dello Statuto per sancire i principi fondamentali a garanzia delle suddette finalità, così come di seguito riassunti:
  - a) l'Azienda dovrà, in via esclusiva, operare nell'ambito della produzione, erogazione e gestione del Servizio Idrico Integrato nel territorio degli enti locali consorziati;
  - b) l'Azienda non potrà perseguire fini di lucro anche in via indiretta;

- c) in applicazione della Convenzione di Aarhus sull'accesso e la partecipazione, l'Azienda dovrà garantire l'effettiva partecipazione della popolazione residente nel territorio degli enti locali consorziati alle scelte qualificanti relative alla produzione, erogazione e gestione del Servizio Idrico Integrato;
- d) l'Azienda dovrà garantire la partecipazione dei propri dipendenti alle scelte qualificanti relative all'organizzazione del lavoro;
- 4) una volta compiuta la trasformazione, di dare avvio alle procedure amministrative per affidare la gestione del proprio servizio idrico alla suddetta Azienda di diritto pubblico;
- 5) di dar mandato agli Uffici comunali di trasmettere la presente deliberazione a SMAT S.p.A., ATO3 e agli Enti territoriali di appartenenza;
- 6) di dare mandato alla Sindaca e alla Giunta di dare avvio immediato alla realizzazione di un piano di trasformazione di SMAT in Azienda di diritto pubblico.

L'avanzamento di tale piano dovrà essere relazionato nelle Commissioni Consiliari competenti con cadenza quadrimestrale.

Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

F.to: Daniela Albano  
Federico Mensio  
Valentina Sganga  
Deborah Montalbano  
Carlotta Tevere  
Barbara Azzarà  
Alberto Unia  
Chiara Giacosa  
Giovanna Buccolo  
Fabio Gosetto  
Francesco Sicari  
Roberto Malanca  
Andrea Russi  
Antonio Fornari  
Fabio Versaci

**Quarto ciclo della SCUOLA DELL'ACQUA al Caffè Basaglia**  
via Mantova 34 – 10153 Torino

data	tema	relatore/ricer
<p><b>16 ottobre 2018</b> dalle ore 21 alle 23</p>	<p>La proposta di legge nazionale per l'acqua bene comune l'iter parlamentare, la gestione partecipativa</p>	<p>On.le Federica Daga Movimento 5 Stelle Mariangela Rosolen Comitato Acqua Pubblica Torino</p>
<p><b>6 novembre 2018</b> dalle ore 21 alle 23</p>	<p>La tariffa dell'acqua bene comune La copertura totale dei costi I finanziamenti nazionali per le grandi opere idriche</p>	<p>Remo Valsecchi Paola Ceretto Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua</p>
<p><b>27 novembre 2018</b> dalle ore 21 alle 23</p>	<p>L'acqua bene comune, l'ambiente, il clima. Qualità dell'acqua, tutela delle fonti, spreco idrico</p>	<p>Luca Giunti Guardiaparco - Parco Alpi Cozie Vincenzo Latagliata Città Metropolitana di Torino Emanuela Sarzotti Comitato Acqua Pubblica Torino</p>
<p><b>18 dicembre 2018</b> dalle ore 21 alle 23</p>	<p>La trasformazione di SMAT SPA in Azienda speciale di diritto pubblico</p>	<p>Daniela Albano Consigliera Comunale di Torino Diego Sarno Assessore Comune di Nichelino Mauro Demaria Comitato Acqua Pubblica Torino</p>
<p><b>15 gennaio 2019</b> dalle ore 21 alle 23</p>	<p>Lo scioglimento di ARERA Un ente inutile, costoso, a danno degli utenti</p>	<p>Simona Bombieri Paola Ceretto Comitato Acqua Pubblica Torino</p>
<p><b>15 febbraio 2019</b> dalle ore 21 alle 23</p>	<p>La nuova direttiva europea sull'acqua potabile</p>	<p>Renato Di Nicola European Water Movement</p>